

Normativa e prassi

Definizione agevolata dei Pvc: non dovuta per le mere segnalazioni

19 Aprile 2019

L'esposizione in dichiarazione di un credito superiore a quello spettante può essere sanata mediante la sua rideterminazione per il periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione

Thumbnail Image not found or type unknown Per la definizione agevolata di un'infedeltà dichiarativa collegata all'esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante e per le eventuali "segnalazioni" contenute nel processo verbale di constatazione oggetto di regolarizzazione, l'Agenzia delle entrate, fornendo il proprio parere a un'istanza di interpello ([risposta 112/2019](#)), ribadisce quanto già precisato nella circolare 7/2019, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sulla definizione dei Pvc.

Quesito

A rivolgersi all'amministrazione è un contribuente, a cui è stato consegnato un processo verbale, con il quale, nell'ambito di un'attività di verifica, sono state constatate l'emissione di fatture senza applicazione dell'imposta oltre il limite dell'ammontare comunicato dal cliente/esportatore abituale e l'infedele dichiarazione Iva 2018, per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante. Con lo stesso Pvc, inoltre, è stata "segnalata", ai fini Ires, una potenziale indebita deduzione di interessi passivi, per errata determinazione della quota imputabile nell'esercizio sulla base di ammortamenti derivanti da disavanzo di fusione non affrancato.

Ciò posto, l'interpellante chiede chiarimenti in merito alla corretta modalità di regolarizzazione dei rilievi e della "segnalazione" contenuti nel Pvc tramite l'istituto della definizione agevolata prevista dal DI 119/2018. In particolare, vuole conoscere se:

- per il rilievo ai fini Iva, possa procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa senza versamento dell'imposta, ma con indicazione del minor credito constatato
- debba necessariamente definire anche la "segnalazione" ai fini Ires.

Risposta

In primo luogo, l'Agenzia ricorda che, dopo la presentazione dell'interpello, è stata pubblicata la **circolare n. 7/E** del 9 aprile 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall'**articolo 1**, DI 119/2018.

Con specifico riferimento alla possibilità di regolarizzare la constatazione di un'infedeltà dichiarativa per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, nella circolare (*paragrafo 3.2*) è stato chiarito che, qualora il minor credito non spettante "*risulti ancora disponibile nell'ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato*" dal contribuente, quest'ultimo può accedere alla definizione agevolata del pvc presentando:

- la dichiarazione di regolarizzazione, per rideterminare il credito effettivamente spettante per il periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata
- una dichiarazione integrativa "ordinaria", per ridurre l'importo del credito per la quota parte non più disponibile a seguito della definizione agevolata delle violazioni riferite al periodo di imposta in cui si è originato il credito.

Alla luce di quanto appena ricordato e tenuto conto che nel caso prospettato non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello oggetto delle violazioni constatate (2018), l'Agenzia conferma che l'istante può definire, in via agevolata, il rilievo ai fini Iva contenuto nel pvc:

- rideterminando il credito effettivamente spettante per il periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata (2017) tramite la presentazione della dichiarazione Iva 2018 entro il 31 maggio 2019
- indicando il credito così rideterminato nella dichiarazione Iva 2019, da presentarsi entro il 30 aprile 2019.

Con riguardo alla necessità di definire o meno anche la "segnalazione" ai fini Ires, l'Agenzia, richiamando quanto già chiarito nella circolare 7/2019, conferma che l'interpellante non è tenuto a definire, oltre al rilievo relativo all'Iva, anche i fatti o le circostanze che rientrano nella

“segnalazione”, poiché essa non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata del Pvc.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/definizione-agevolata-dei-pvc-non-dovuta-mere-segnalazioni>